



CIRCOLARE TECNICA 8/02

(Inoltro tramite servizio e-f@ct)

Milano, 28 novembre 2002

OGGETTO: Factoring e normativa antiriciclaggio.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
AOSTA FACTOR
BANCA CARIGE
BANCA IFIS
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI
CREDEMFACTOR
EMIL-RO FACTOR
ENEL FACTOR
FABER FACTOR
FACTORCOOP
FACTORIT
FARMAFACTORING
FERCREDIT
FIDIS
FIN-ECO FACTORING
GALLO & C.
GE CAPITAL FINANCE
GENERALFINANCE
IBM IT ALIA SERVIZI FINANZIARI
IFITALIA
ITALEASE FINANCE
LEASINGROMA
MEDIOFACTORING
MERCHANT LEASING & FACTORING
MPS LEASING & FACTORING
POOL FACTOR
RIESFACTORING
SAN PAOLO IMI
SERFACTORING
SG FACTORING
UNICREDIT FACTORING
VENETA FACTORING

DOTT. SINNONA
DOTT. MORELLI
DOTT. REMUZZI
DOTT. STACCIONE
DIREZIONE GENERALE
AVV. BONDIOLI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DOTT. RATTI
DIREZIONE GENERALE
DOTT. LICCIARDELLO
DOTT. MORELLI
DOTT. LACCHINI
DIREZIONE GENERALE
DOTT. DE MARTINI
DIREZIONE GENERALE
DOTT.SSA BOGINI
RAG. BORGIALLO
DIREZIONE GENERALE
RAG. RIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. LANZA
DIREZIONE GENERALE
DOTT. REDAELLI
DOTT. MESSINA
DOTT.SSA MALANCA
DIREZIONE GENERALE
DOTT.ATTANASIO
DIREZIONE GENERALE
DOTT. FOLZINI
SIG. RONCORONI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. MONCADA
DIREZIONE GENERALE

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano

Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159

E-Mail: posta.assifact@tiscalinet.it

Sede Legale:

Via della Posta, 3 - 20123 Milano

Codice Fiscale 97067880159

Partita I.V.A. 10316950152

Vi trasmettiamo il parere dell'UIC relativo all'archivio unico informatico da tenersi ai sensi della normativa antiriciclaggio (L. 197/91).

Il parere fa riferimento ad una nota inviata a settembre 2002 dall'Associazione all'Ufficio Italiano Cambi in cui si evidenziavano alcune perplessità sui contenuti di una circolare UIC del luglio 2000 in tema di applicabilità delle disposizioni antiriciclaggio alle società per la cartolarizzazione dei crediti (distribuita da Assifact con la Circolare Informativa n. 7/00).

In particolare, in tale documento veniva stabilito, in contrapposizione a quanto disposto per le operazioni di cartolarizzazione, l'inserimento del debitore ceduto fra i soggetti da segnalare in quanto "i crediti acquistati dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario nello svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma di acquisto continuano ad integrare rapporti continuativi rilevanti ai sensi del Paragrafo 2.4, quarto capoverso, del Decreto Ministeriale 19 dicembre 1991".

L'Associazione ha sempre ritenuto che i rapporti delle società di factoring con i debitori ceduti, al di fuori dei rapporti con dilazione di pagamento concordata con il debitore, non integrassero la fattispecie dei rapporti continuativi ai sensi della normativa antiriciclaggio e che il rapporto esistente tra il creditore cessionario e il debitore ceduto non fosse di natura pattizia, trattandosi di cessione di credito. Tale convinzione è stata riassunta e spiegata nella nota del 12 settembre suindicata (in allegato).

Nella parere dell'UIC allegato si trova conferma che il rapporto fra cedente e intermediario deve risultare nell'Archivio Unico Informatico mentre il rapporto con il debitore ceduto rileva solo nel caso di dilazione convenuta contrattualmente.

Allegati:

- Nota Assifact del 12 settembre 2002
- Parere UIC del 18 novembre 2002



**Note relative alla nozione di “rapporto continuativo” nel quadro dell’attività di factoring,
ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio**

Fonti normative

Art. 2, 4° comma legge n. 197/91.

D.M. Tesoro 19.12.1991, par. 2.4., 4° cpv *L’espressione “altro rapporto continuativo” va intesa nel senso di un **unico rapporto contrattuale** di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dell’intermediario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento denaro o di altri valori.*

DM Tesoro 6.7.1994 Art. 2 - Attività di finanziamento sotto qualsiasi forma: *Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni dib) acquisto di crediti ;*

1. L’attività di factoring si svolge prevalentemente nella forma dell’acquisto di crediti d’impresa (legge n. 52/91 e TU dlgs 385/93), vale a dire di crediti sorti o che sorgeranno da contratti derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa di un soggetto, il cedente, verso controparti terze (i debitori ceduti). La forma negoziale attraverso la quale si realizza l’operazione è la cessione di questi crediti, atto che interviene tra due sole parti (il cliente, quale cedente, e l’intermediario, quale cessionario) e rispetto al quale il debitore resta a tutti gli effetti estraneo, potendo solo opporre al cessionario sostanzialmente le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. Anche l’eventuale accettazione/adesione del debitore non determina l’instaurazione di un rapporto contrattuale tra cessionario e debitore ceduto, costituendo la condizione che il codice civile prevede all’art. 1264 in alternativa alla notifica della cessione per l’efficacia della stessa nei confronti del debitore. Per effetto della cessione di credito al cessionario viene infatti trasferito il credito derivante dall’esecuzione del contratto tra il fornitore cedente e il debitore ceduto, con le conseguenze che:

- ☐ **il cessionario resta estraneo al contratto da cui sorge il credito ceduto**, che continua a regolare lo svolgimento del rapporto tra gli originari contraenti;
- ☐ **il debitore ceduto non è “parte” del contratto di cessione** e quindi non ha un rapporto contrattuale con il cessionario né tale può intendersi l’obbligo che il debitore ha nei confronti del cessionario di pagargli il credito ceduto, vincolo giuridico che consegue all’efficacia della cessione nei confronti del debitore e va riferito all’aspetto liberatorio, nel senso che il debitore non è liberato della propria obbligazione se paga al fornitore cedente dopo aver avuto conoscenza della cessione.

2. L’unico rapporto contrattuale che l’intermediario finanziario instaura nel contesto di una operazione di factoring, salvo quello meramente eventuale di cui sub 4, è il rapporto derivante dalla cessione stipulata con il cedente. Questo rapporto è certamente idoneo a dar luogo alla movimentazione di denaro, sia tra le due parti contraenti (pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti, da parte del cessionario; versamenti da parte del cedente per commissioni, interessi o eventuale riacquisto di crediti), sia tra i debitori ceduti ed il cessionario. Le singole operazioni di trasmissione e movimentazioni di mezzi di pagamento in sede di riscossione dei crediti ceduti vengono pertanto ricondotte all’unico rapporto contrattuale cedente/cessionario, in modo del tutto analogo a quello abituale nelle operazioni bancarie autoliquidanti (sconto di portafoglio, anticipo sbf, anticipo su cessioni di crediti, ecc.). mentre gli obblighi di identificazione e registrazione sono assolti dal cessionario per i pagamenti ricevuti direttamente presso i propri uffici o per corrispondenza, in quanto gli incassi sono canalizzati in larga prevalenza sul sistema bancario attraverso bonifici o altri sistemi di pagamento (RID, MAV ecc.).



3. Il rapporto di factoring tra cedente e cessionario non è necessariamente continuativo, in quanto può astrattamente ipotizzarsi una sola cessione che abbia ad oggetto un unico credito e dia luogo ad un unico movimento finanziario in uscita ed in entrata. Nella realtà operativa, peraltro, il rapporto si incardina all'interno di un contratto di factoring che disciplina l'insieme dei rapporti tra cedente e cessionario derivanti da una pluralità di cessioni di crediti e che è, tipicamente, un contratto di durata. Il rapporto tra cessionario e debitore può essere continuativo nella misura in cui il cedente continua a fornire il debitore e a cedere i relativi crediti, ma continua a non essere di fonte pattizia perché non deriva da un accordo contrattuale tra cessionario e debitore, salvo che nei casi di cui sub 4.

4. Ci sono inoltre alcuni casi in cui tra cessionario e debitori ceduti vengono ad instaurarsi rapporti contrattuali diretti. Si tratta di quei casi in cui il cessionario conviene contrattualmente con il debitore di concedergli continuativamente delle dilazioni di pagamento a titolo oneroso in relazione ai crediti acquisiti in cessione. In questi casi, indipendentemente dall'eventuale novazione apportata all'originario rapporto di credito commerciale, la cui fonte pattizia resta confinata al rapporto cedente/debitore ceduto, si realizza un autonomo rapporto continuativo tra cessionario e debitore ceduto, con una specifica relazione sinallagmatica (dilazione della scadenza di pagamento contro corresponsione di un interesse).

5. Fatti salvi i casi descritti sub 4, la relazione tra cessionario e debitore ceduto difetta del presupposto fondamentale per poter essere considerata un rapporto continuativo a fini antiriciclaggio: essa infatti non ha natura pattizia, perché manca tra le predette parti un accordo con cui si costituisce, si regola o si estingue un rapporto giuridico patrimoniale.

Il rapporto che si instaura tra cessionario del credito e debitore ceduto si innesta quindi sui rapporti pattizi originari tra cedente e debitore ceduto, nei quali il cessionario non subentra ad alcun titolo (la cessione ha per oggetto il solo diritto di credito e non il contratto da cui questo deriva). L'unico obbligo che il debitore ha verso il cessionario è quello di pagare il proprio debito, fatte salve le eccezioni che esso possa opporre in ragione del rapporto contrattuale originario con il cedente. L'incidenza di tali eventuali ragioni del debitore sul rapporto tra cedente e cessionario trovano poi regolamento all'interno del rapporto contrattuale tra cedente e cessionario, tipicamente in forma di restituzione o di rettifica del prezzo pagato o da pagare dal cessionario.

12 settembre 2002





UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

RICEVUTO

/639

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

N.

DA CITARE NELLA RISPOSTA

022832

18. NOV. 2002

Spett.le
ASSIFACT
Via Cerva 9
20122 Milano

Divnorm_Mon

OGGETTO: *Archivio unico informatico ex Capo I della L. 197/91. Registrazione rapporti continuativi.*

Si fa riferimento alla nota del 12 settembre 2002 relativa alla nozione di rapporto continuativo rilevante ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio nell'ambito dell'attività di factoring.

Per i profili di interesse sollevati nella nota, vale ricordare che la disciplina antiriciclaggio, contenuta nel Decreto Legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1991, n.197, così come successivamente modificata, e nelle relative disposizioni di attuazione, è applicabile alle società di factoring per effetto del combinato disposto dell'art.2, comma 1 lett. m) del citato Decreto e dell'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994, in relazione all'attività di acquisto crediti.

Ciò posto, in espressa considerazione:

1. del Decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 1991, par.2.4 ove l'espressione "altro rapporto continuativo" va intesa nel senso di un unico rapporto contrattuale di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di danaro o di altri valori;
nonché
2. del Comunicato del Ministro del Tesoro del 5 giugno 1992 ove si precisa che un rapporto contrattuale di durata va qualificato continuativo anche qualora si sostanzi in una sola operazione di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o altri valori, purché sia potenzialmente idoneo a dar luogo a una pluralità di operazioni;

si riportano, di seguito, le registrazioni in Archivio unico informatico dovute dalle società esercenti il factoring in relazione all'apertura di rapporti continuativi.

FAX 06/46634794
INDIRIZZO TELEGRAFICO CAMBITAL
CODICE SWIFT CAMBITRR

CASELLA POSTALE N. 463
00100 ROMA
CENTRO CORRISPONDENZA

Rapporto cedente -cessionario

Il rapporto che l'intermediario finanziario instaura con il cedente per effetto della stipula del contratto di cessione del credito deve trovare evidenza in Archivio unico informatico se potenzialmente idoneo a dar luogo a una pluralità di operazioni.

In particolare, l'obbligo di registrazione in Archivio sussiste in caso di cessioni pro-solvendo e in tutti quei casi in cui il contratto di factoring, nel prevedere l'insieme delle prestazioni del factor, disciplini future cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal cedente nei confronti dei propri debitori.



Viceversa, il rapporto contrattuale cedente-cessionario non integra la fattispecie di rapporto continuativo qualora si sostanzi in una sola cessione pro-soluto che abbia ad oggetto un unico credito e che dia luogo ad una sola movimentazione.

Rapporto cessionario-debitori ceduti

L'obbligo di registrazione in Archivio sussiste quando la società di factoring conviene contrattualmente con il debitore ceduto una dilazione di pagamento in relazione ai crediti acquisiti in cessione.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE



E. MANGOGNA - G. MADDALENA